

## DICIAMO **NO** AL “ GRANDE FRATELLO ” ...

Gli Accordi del 10 ottobre u.s. tra la Wind , SLC-FISTel e Uilcom e le RSU ad essi aderenti, sulla rilevazione dei dati biometrici per coloro che trattano i dati personali, ed il controllo a distanza, sono a nostro avviso interpretazioni che vanno ben oltre quanto richiesto in materia dal Garante della Privacy.

*Nel caso dei rilevamenti biometrici la stessa Authority ha dichiarato che “ l'utilizzo delle impronte digitali può essere utilizzato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità perseguite e del contesto del trattamento – e, con riguardo ai luoghi di lavoro, per presidiare l'accesso ad "aree sensibili" in considerazione della natura delle attività ivi espletate– e che, nei casi in cui l'uso dei dati biometrici è consentito, la centralizzazione in una banca dati delle informazioni personali trattate nell'ambito del procedimento di riconoscimento biometrico risulta di regola sproporzionata e non necessaria. “*

L' art. 7 del Provvedimento del 17 gennaio 2008 del Garante della Privacy - Sistemi di autenticazione -, secondo noi esplicita chiaramente che la strong authentication è necessaria ogni volta che si deve accedere ai dati personali, ma solo nel caso in cui si acceda a dati conservati per accertamento o repressione dei reati, una delle 2 tecnologie di autenticazione deve essere costituita dalle impronte biometriche.

**Inoltre ci risulta che sia a Roma che a Palermo in questi giorni l'Azienda stia “imponendo” ai Lavoratori la rilevazione dei dati biometrici (pena un minaccioso richiamo da parte di HR...) senza previa informativa scritta, resa a ciascun interessato; tutto ciò rappresenta una grave violazione dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg 30 giugno 2003 n. 196). Ricordiamo anche l'obbligo aziendale di notificare al Garante il trattamento dei dati biometrici prima che abbia inizio (artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice), ed anche questa ottemperanza al momento ci risulta essere disattesa.**

**Per ciò che riguarda il controllo a distanza vorremmo chiedere all' Azienda se in relazione a tutti i sistemi utilizzati e dichiarati da Wind nell'allegato tecnico, “per caso” si sia dimenticata di omettere qualche “piattaforma” telematica amministrata da Human Resources e riconducibile inequivocabilmente a forme di controllo a distanza, in palese violazione dell'art. 4 della Legge 300.....**

UGL Telecomunicazioni auspica vi sia da parte aziendale, un immediato rispetto delle procedure di legge per la tutela della privacy dei Lavoratori. In caso contrario ci vedremo costretti ad adire le competenti Autorità in materia.

Roma, 11 novembre 2009

**la Segreteria Nazionale**